



COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO

PROVINCIA DI LECCE

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 22 Del 08-09-2014

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO SERVIZI IN-DIVISIBILI) ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di settembre alle ore 17:30, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Presiede la Seduta la DR.SSA ROSAFIO ANNA MARIA.

All'appello risultano:

DR.SSA ROSAFIO ANNA MARIA	P	DR.RIZZO LUIGI	A
SIG.CORDELLA EUGENIO	P	AVV.VALLO COSIMINO	A
SIG.DE NUCCIO FRANCESCO	P	PROF.FERRARO ANTONIO	P
ING.GRECUCCIO CLAUDIO	P	DR.CHIFFI GIUSEPPE ANDREA	P
DR.MARINO COSIMO	P	SIG.GELSOMINO PATRIZIO	P
PROF.MARZO FERNANDO	P	DR.PETRACCA FRANCESCO	P
SIG.PIRELLI ANGELO	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa CAZZATO MATILDE.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica			
Il Responsabile del servizio interessato F.to Dott.ssa Maristella VILLANOVA			

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile

Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Dott.ssa Maristella VILLANOVA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore:
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- **IMU** (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- **TASI** (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- **TARI** (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a

condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

SERVIZIO	COSTI TOTALI
illuminazione Pubblica	285.300,00
Sicurezza (al netto della quota finanziata da sanzioni al CDS)	216.800,00
Manutenzione strade	21.000,00
Manutenzione del patrimonio	93.500,00
Manutenzione del verde	23.000,00
Servizi cimiteriali	60.500,00

Ritenuto di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 1 comma 677, della legge n. 147/2013 nel modo seguente:

FATTISPECIE	ALIQUOTA
1) - Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie DIVERSE da A/1, A/8 e A/9	2,5 per mille
2) - Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9)	2 per mille

3) - Altri Immobili (escluso aree edificabili)	1,65 per mille
4) – Altri immobili (residenti Aire)	1 per mille
5) - Aree edificabili	1,65 per mille
6) - Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 dell'8.9.2014 con la quale è stato approvato il **Regolamento** per la disciplina della TASI;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal **Regolamento IUC** si rinvia alle norme legislative inerenti **l'imposta unica comunale (IUC)** ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO l'articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 02-05-2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è **ulteriormente differito al 31 luglio 2014.**

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno 18 luglio 2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali, è **ulteriormente differito al 30 settembre 2014;**

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente:

Con voti favorevoli n.6, astenuti n.1 (Marino), contrari n. 4 (Ferraro, Chiffi, Gelsomino, Petracca) espressi per alzata di mano da n.11 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014 :

FATTISPECIE	ALIQUOTA
Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie DIVERSE da A/1, A/8 e A/9	2,5 per mille
Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9)	2 per mille
Altri Immobili (escluso aree edificabili)	1,65 per mille
Altri immobili (residenti Aire) *	1 per mille
Aree edificabili	1,65 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille

* (immobile di proprietà purchè non locato o dato in comodato d'uso e sia l'unica abitazione di proprietà, con l'obbligo di dichiarazione)

3) – **di dare atto** che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

4) – **di stabilire** che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 20% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

5) - **di dare atto** che in fase di prima applicazione si ritiene opportuno, di applicare l'agevolazione dell'assimilazione ad abitazione principale dell' unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

6) - **di esentare dalla TASI** le abitazioni principali compresa la pertinenza, la cui rendita catastale originaria è pari o inferiore a euro 160,00;

7) **Di individuare** i seguenti **servizi indivisibili**, con relativi costi, **alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte :**

SERVIZIO	COSTI TOTALI
Illuminazione Pubblica	285.300,00

Sicurezza (al netto della quota finanziata da sanzioni al CDS)	216.800,00
Manutenzione strade	21.000,00
Manutenzione del patrimonio	93.500,00
Manutenzione del verde	23.000,00
Servizi cimiteriali	60.500,00

8) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014 ;

9) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n.21 dell'8.9.2014;

9) di inviare il presente atto entro i termini previsti dalla normativa vigente, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

10) di dare atto che le eventuali modifiche, rinvii, agevolazioni, riduzioni e/o esenzioni disposte per legge, si intendono automaticamente approvate.

Con voti favorevoli n. 6, astenuti n.1 (Marino), contrari n. 4 (Ferraro, Chiffi, Gelsomino, Petracca) espressi per alzata di mano da n.11 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Sottoscritto come per legge.

Il Presidente F.to DR.SSA ROSAFIO ANNA MARIA	Il Segretario Generale F.to Dott.ssa CAZZATO MATILDE
---	---

Registrata al n. <u>1097</u>	Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il 09-09-14 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Il Messo Comunale Castrignano del Capo, 09-09-14	Il Segretario Generale F.to Dott.ssa CAZZATO MATILDE

Per Copia conforme all'originale

Castrignano del Capo, 09-09-14



Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa CAZZATO MATILDE

Il sottoscritto Segretario Generale,

ATTESTA

che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09-09-14:

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000;
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D. Lgs. N. 267/2000)

Castrignano del Capo, 09-09-14

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa CAZZATO MATILDE